

COME SI APPLICA L'ART. 25BIS DEL DPR 313/2002
AGLI ENTI ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI MILANO

Dal 6 aprile 2014 è in vigore l'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale), introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014.

Il D.Lgs. n. 39/2014 ha origine nella "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" n. 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, e intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta Direttiva:

"La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime".

Tra le misure ritenute necessarie per prevenire questi reati vi è anche la norma di cui al nuovo art. 25bis, la cui rubrica così recita "Certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro":

"1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

I dubbi circa la corretta interpretazione della norma.

Nelle more dell'entrata in vigore di questa disposizione molti si sono interrogati sulla sua portata normativa e il giorno 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia è intervenuto con due Note e una Circolare:

- la [prima Nota](#) è riferita alla "portata applicativa",
- la [seconda Nota](#) tratta dei tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale,
- la [Circolare](#) offre precisazioni circa i modi e i costi per la richiesta da parte del datore di lavoro del certificato penale.

Anche l'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI ha pubblicato un parere per aiutare gli enti ecclesiastici ad applicare correttamente la nuova norma.

In particolare, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, le richieste di chiarimento (numerose e puntuali anche quelle ricevute da molte parrocchie dall'Avvocatura della Curia di Milano) riguardavano i seguenti punti:

- l'obbligo di chiedere il certificato è limitato ai rapporti di lavoro o riguarda anche le collaborazioni volontarie?

- la richiesta deve essere presentata solo per le nuove situazioni o anche per coloro che già prestano servizio?
- può cominciare (o continuare) una collaborazione nelle more dell'ottenimento del certificato richiesto alla Procura della Repubblica?

Alla luce di quanto precisato dal Ministero di Giustizia si possono individuare i seguenti punti fermi circa l'applicazione dell'art. 25bis.

1. L'art. 25bis riguarda solo le mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori.

La prima verifica da svolgere in ordine alla sussistenza dell'obbligo di chiedere il certificato riguarda il contenuto delle mansioni che si intendono affidare, in quanto l'art. 25bis precisa che devono comportare *"contatti diretti e regolari con minori"*:

- *contatti diretti*, ovvero qualsiasi incarico che implica la possibilità di instaurare relazioni immediate, personali con i minori;
- *regolari*, ovvero qualsiasi incarico che consente una relazione non meramente occasionale.

Per quanto riguarda le attività gestite dagli enti ecclesiastici della Diocesi di Milano sono rilevanti - ai sensi dell'art. 25bis - le mansioni affidate all'interno dell'attività:

- di oratorio e di catechesi,
- di grest estivo e campi scuola,
- di bar dell'oratorio,
- di asilo nido e scolastica,
- di Centro di Aggregazione Giovanile (CAG),
- a favore di minori (per es. teatro, doposcuola, animazione offerta a ragazzi "difficili"), anche realizzate in compartecipazione con enti pubblici e privati.

Non si ritengono, invece, rilevanti le mansioni di:

- segreteria parrocchiale,
- sacrestano,
- addetto alla manutenzione e alla pulizia degli ambienti parrocchiali (fatta eccezione, si ribadisce, per chi svolga queste mansioni all'interno della scuola parrocchiale),

in quanto difetta il requisito di contatti diretti e regolari.

Certamente l'amministratore dell'ente ecclesiastico è tenuto a svolgere una verifica effettiva del modo con cui sono svolte anche queste ultime mansioni, in quanto rileva la situazione reale e non quella meramente formale (cioè quanto indicato nel contratto di lavoro).

2. L'ambito applicativo è limitato ai rapporti di lavoro e sono escluse le collaborazioni gratuite e volontarie.

La prima Nota ministeriale è chiara:

"L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e

non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro [...]

Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.

Per il Ministero la disposizione riguarda – anche alla luce della Direttiva europea – i soli rapporti di lavoro e non altri tipi di collaborazioni.

Da questa precisazione vi è anche implicita conferma che laddove si intenda instaurare un rapporto di lavoro è del tutto irrilevante il modo con cui è svolta l’attività del datore di lavoro (gratuita o a pagamento, ideale o commerciale) e il certificato deve essere richiesto.

Salvo ulteriori precisazioni ufficiali (auspiccate), il riferimento al rapporto di lavoro dovrebbe implicare che tale obbligo sussista a prescindere dalla forma giuridica che assume il rapporto; per esempio:

- lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato,
- lavoro autonomo, occasionale o abituale,
- lavoro accessorio,
- contratto di associazione in partecipazione.

Pertanto gli amministratori degli enti ecclesiastici della Diocesi di Milano (per es. il parroco e il presidente della Fondazione di culto) devono chiedere il certificato prima di concludere un contratto di lavoro. Non è invece prescritta e obbligatoria la richiesta quando si tratta di collaboratore che presta il suo servizio gratuitamente e volontariamente.

3. L’art. 25bis riguarda tutti i rapporti di lavoro, oppure solo quelli che saranno costituiti dal giorno 6 aprile 2014?

La questione non è stata direttamente affrontata dal Ministero ed è stata sottolineata anche dal Parere dell’Osservatorio della CEI.

L’inciso della Circolare ministeriale “*A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona [...]*” sembra autorizzare l’interpretazione dell’art. 25bis nel senso che l’obbligo riguarderebbe solo i rapporti che saranno costituiti a far data dal 6 aprile 2014.

In attesa di ulteriori precisazioni ministeriali, gli amministratori degli enti ecclesiastici della Diocesi di Milano (per es. il parroco e il presidente della Fondazione di culto) chiedano il certificato prima di concludere un nuovo contratto di lavoro. Per il motivo

sopraindicato si ritiene non prescritto né obbligatorio chiedere il certificato per il lavoratori già impiegati alla data del 6 aprile 2014.

Conclusione

Gli amministratori degli enti ecclesiastici della Diocesi di Milano devono chiedere il certificato del Casellario Giudiziale quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- si tratta di lavoratori,
- le mansioni affidate ai lavoratori comportano contatti diretti e regolari con minori,
- si tratta di contratti di lavoro sottoscritti (o anche solo di fatto attivati) a far data dal 6 aprile 2014.

Data la delicatezza della materia, queste conclusioni sono interlocutorie e saranno aggiornate sia in occasione di ulteriori comunicazioni del Ministero, sia di nuove precisazioni da parte dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI.

Modalità per chiedere il Certificato del Casellario Giudiziale.

Si rinvia alla Circolare Ministeriale del 3 aprile che allega il [modello](#) della domanda da presentare da parte del Datore di lavoro e l'autorizzazione che deve essere sottoscritta dal "futuro" lavoratore.

Alla domanda deve essere applicata:

- una marca da bollo da € 16,00 (DPR. n. 642/72),
- una marca per diritti di certificato da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza (art. 273, DPR. n. 115/2002),
- una marca per diritti di certificato da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza (art. 273, DPR. n. 115/2002),

La richiesta può essere presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica (non ha, infatti, alcuna rilevanza la residenza del soggetto per cui si chiede il certificato).

La marca da bollo da euro 16 può essere acquistata in tutte le rivendite che espongono l'insegna dei Tabacchi e dei Valori Bollati, mentre le marche per i diritti si acquistano – di norma – nelle rivendite dei Tabacchi e dei Valori Bollati nei pressi dei Tribunali.

Si ricorda, infine, che nelle more dell'acquisizione del certificato penale, sempre che puntualmente richiesto, la nota esplicativa del Ministero precisa che, con riferimento al datore di lavoro privato, sia comunque possibile *"procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro"*.

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale